

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 9 dicembre 2010 — Schuerings/Fondazione europea per la formazione professionale (ETF)

(Causa F-87/08) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Personale della Fondazione europea per la formazione professionale — Agente temporaneo — Contratto a tempo indeterminato — Licenziamento — Requisito del valido motivo — Soppressione di posto — Dovere di sollecitudine — Riassegnazione)

(2011/C 30/110)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Gisela Schuerings (Nizza, Francia) (rappresentanti: avv.ti N. Lhoest e L. Delhayé)

Convenuta: Fondazione europea per la formazione professionale (ETF) (rappresentanti: T. Ciccarone, agente, assistito dall'avv. L. Levi)

Oggetto

Annullamento della decisione della convenuta di licenziare la ricorrente, nonché condanna della Fondazione europea per la formazione professionale a risarcire il danno materiale e morale sofferto dalla ricorrente.

Dispositivo

- 1) La decisione di licenziamento della sig.ra Schuerings 23 ottobre 2007 è annullata.
- 2) Per il resto il ricorso è respinto.
- 3) La Fondazione europea per la formazione professionale (ETF) è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 327 del 20.12.2008, pag. 43.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 9 dicembre 2010 — Vandeuren/Fondazione europea per la formazione professionale (ETF)

(Causa F-88/08) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Personale della Fondazione europea per la formazione professionale — Agente temporaneo — Contratto a tempo indeterminato — Licenziamento — Requisito del valido motivo — Soppressione di posto — Dovere di sollecitudine — Riassegnazione)

(2011/C 30/111)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Monique Vandeuren (Pino Torinese, Italia) (rappresentanti: inizialmente avv. N. Lhoest, in seguito avv.ti N. Lhoest e L. Delhayé)

Convenuta: Fondazione europea per la formazione professionale (ETF) (rappresentanti: T. Ciccarone, agente, assistito dall'avv. L. Levi)

Oggetto

Annullamento della decisione della convenuta di licenziare la ricorrente, nonché condanna della Fondazione europea per la formazione professionale a risarcire il danno materiale e morale sofferto dalla ricorrente.

Dispositivo

- 1) La decisione di licenziamento della sig.ra Vandeuren 23 ottobre 2007 è annullata.
- 2) Per il resto il ricorso è respinto.
- 3) La Fondazione europea per la formazione professionale (ETF) è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 327 del 20.12.2008, pag. 44.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 28 ottobre 2010 — Fares/Commissione

(Causa F-6/09) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Agenti contrattuali — Inquadramento nel grado — Presa in considerazione dell'esperienza professionale)

(2011/C 30/112)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Soukaïna Fares (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. L. Vogel)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e G. Berscheid, agenti)

Oggetto

La domanda di annullamento della decisione di inquadramento della ricorrente nel gruppo di funzioni III, grado 8.

Dispositivo

- 1) La decisione della Commissione con la quale la sig.ra Fares è stata inquadrata nel grado 8 del gruppo di funzioni III degli agenti contrattuali, come risultante dal contratto d'agente contrattuale della sig.ra Fares in data 28 marzo 2008, è annullata.
- 2) La Commissione sopporta tutte le spese.

⁽¹⁾ GU C 69 del 21 marzo 2009, pag. 54.